

Ordinanza del 9 ottobre 2018

– Giudice istruttore: dott. Lorenzo Lentini

In caso di ricorso in corso di causa per sequestro giudiziario della quota di una s.r.l. (nel caso concreto il 50% di essa), ceduta in violazione della clausola statutaria di prelazione, può ravvisarsi l'esistenza del requisito del *fumus boni iuris* laddove nel giudizio di merito pendente venga domandato l'accertamento della nullità o, in subordine, dell'inefficacia della cessione ed il trasferimento della quota a favore dell'istante ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Alle clausole di prelazione previste negli statuti di società di capitali può essere attribuita efficacia reale sicché, in caso di violazione, le stesse sono opponibili anche al terzo acquirente, il quale ben può conoscerne l'esistenza mediante l'esame dello statuto (conf. Cass. n. 12797/2012). Pertanto al socio pretermesso può essere riconosciuto il diritto di riscatto onde assicurare la piena effettività della tutela giudiziaria; diversamente, qualora gli venisse accordato unicamente il rimedio risarcitorio, sarebbe posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato in caso di violazione della prelazione c.d. convenzionale con effetti meramente obbligatori.

In caso di decesso del socio pretermesso, il diritto di prelazione può essere esercitato dai suoi eredi, ancorché lo statuto preveda la facoltà dei soci superstiti di continuare l'attività d'impresa con gli eredi o di liquidare a questi la quota del socio defunto.

Il *periculum in mora* è integrato dalla necessità di provvedere, nelle more del giudizio di cognizione, alla custodia dei beni di cui è controversa la proprietà, impedendo

il compimento di atti di alienazione o comunque idonei a pregiudicare i diritti vantati dai ricorrenti.

In un contesto altamente conflittuale può essere opportuna la nomina di un custode giudiziale della partecipazione societaria contesa, allo scopo di assicurare una gestione della stessa idonea a preservarne il valore mediante un prudente esercizio dei diritti, amministrativi e patrimoniali, da essa scaturenti.

Principi espressi in accoglimento del ricorso, proposto in corso di causa, per sequestro giudiziario di una quota di s.r.l. (nel caso concreto il 50% di essa) ceduta in violazione di una clausola statutaria di prelazione. Gli eredi del socio pretermesso promuovevano un giudizio nei confronti della società partecipata e degli altri due soci superstiti, chiedendo l'accertamento della nullità o, in subordine, dell'inefficacia della cessione intercorsa fra questi ultimi, e domandando, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento a loro favore della metà della quota ceduta, atteso che anche l'acquirente era socio della medesima società e titolare del diritto di prelazione; in subordine rispetto a tale ultima domanda, chiedevano il risarcimento del danno.

[Ord. 9.10.2018](#)

(Massima a cura di Sara Pietra Rossi)

**Ordinanza dell'11 febbraio
2016 – Presidente: dott.**

Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

L'esistenza del conflitto di interessi, ai fini dell'azione di annullamento ex art. 2475 *ter*, primo comma, c.c., deve essere accertata sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione censurata, che può anche prescindere da una constatazione di formale contrapposizione di posizioni.

(Conforme a Cass. n. 18792/2005).

A tal fine, risulta parimenti irrilevante che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato nei casi in cui i vincoli di solidarietà familiare o la comunanza di interessi tra rappresentante e terzo possono consentire di ritenere, secondo l'*id quod plerumque accidit* ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo sia la conoscenza effettiva (o la conoscibilità) di tale situazione da parte del terzo.

(Conforme a Cass. nn. 16708/2002; 1134/1978).

L'elusione dell'obbligo di gestione conservativa, di cui all'art. 2486 c.c., non può trovare giustificazione nella mera prospettazione dell'urgenza, non adeguatamente motivata, di impedire il deprezzamento delle partecipazioni azionarie.

L'elemento del danno in concreto non costituisce presupposto dell'azione di annullamento di cui all'art. 2475 *ter*, primo comma, c.c.

(Conforme a Cass. nn. 13708/1999; 10749/1992; 1498/1994; 4257/1992).

Ai fini del *periculum in mora* in materia di sequestro giudiziario è sufficiente che lo stato di fatto esistente in

pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, ciò a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi.

(Conforme a Trib. di Torino, 13.03.2009).

Principi espressi in ipotesi di rigetto di reclamo avverso l'ordinanza che ha autorizzato il sequestro giudiziario cautelare della partecipazione azionaria di una s.r.l. in una s.p.a. oggetto di un atto di vendita per cui è stata prospettata l'azione di annullamento per conflitto di interessi.

[Ord. 11.2.2016](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)